

## **TI\_GERICHTE 32.2002.73 vom 15. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.73](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.73)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.73 du 15 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.73 del 15 maggio 2002

### **Volltext**

Incarto n.32.2002.00073

BS

Lugano

31 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da

\_\_\_\_\_,

rappr. da: \_\_\_\_\_,

contro

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

viste le osservazioni 2 luglio 2002 all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui l'UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d'invalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata in quanto per cui l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. \_);

richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. \_\_\_\_\_ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dell'amministrazione (doc. \_); atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.